

**REGOLAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO IN
MOLECULAR AND EXPERIMENTAL MEDICINE**

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Istituzione del Corso di Dottorato	3
Art. 3 – Obiettivi	3
Art. 4 - Aree di afferenza	3
Art. 5 - Caratteristiche generali	3
Art. 6 – Organi del Corso di Dottorato.....	3
Art. 7 – Collegio dei Docenti	4
Art. 8 – Coordinatore.....	4
Art. 9 – Comitato Esecutivo.....	5
Art. 10 – Docente di riferimento	6
Art. 11 - Requisiti e modalità di ammissione al Corso.....	6
Art. 12 – Attività di formazione	7
Art. 13 – Sospensioni e Assenze	8
Art. 14 – Modalità di valutazione per l’ammissione agli anni successivi al primo e all’esame finale	8
Art. 15 – Diritti e Doveri degli studenti di dottorato	9
Art. 16 – Decadenza.....	10
Art. 17 - Proprietà intellettuale e diritti brevettuali	10
Art. 18 – Norme transitorie e finali	10

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione e il funzionamento del Corso di Dottorato in Molecular and Experimental Medicine in conformità alla normativa vigente.

Art. 2 – Istituzione del Corso di Dottorato

1. A partire dal XXXI ciclo è istituito il Corso di Dottorato di Ricerca denominato “Molecular and Experimental Medicine” (MEM). La richiesta di accreditamento è stata presentata dal Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università Humanitas in convenzione con l’Università degli Studi di Palermo e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Art. 3 – Obiettivi

1. Il Corso di Dottorato di Ricerca in “Molecular and Experimental Medicine” mira alla formazione di base, metodologica e sperimentale di ricercatori e professionisti nei complessi e innovativi campi dell’immunologia, della patologia, della genetica, delle neuroscienze e dell’oncologia, proponendosi di rafforzare i collegamenti e l’interdipendenza tra le esperienze delle discipline di base e quelle derivanti da aree culturali a carattere più applicativo.

2. Obiettivo specifico del Corso di Dottorato MEM è quello di formare esperti nella ricerca di base, clinica e industriale in grado di esercitare attività di ricerca di tipo traslazionale di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati.

Art. 4 - Aree di afferenza

1. I principali macrosettori di riferimento del Corso di Dottorato MEM sono:

- a. Area 05 – Scienze biologiche;
- b. Area 06 – Scienze mediche.

Art. 5 - Caratteristiche generali

1. Il Corso di Dottorato MEM ha durata triennale e può essere articolato in più curricula in funzione della numerosità e composizione del Collegio docenti.

2. Lingua ufficiale del Corso di Dottorato MEM è l’inglese, in particolare sono in inglese: i seminari, i corsi, il bando d’ammissione, il sito web, gli esami e la tesi di Dottorato. Gli studenti stranieri sono comunque esortati ad apprendere l’italiano, almeno a livello elementare, entro la fine del secondo anno di corso.

3. Il Corso di Dottorato MEM assicura il principio di non-discriminazione, ammettendo al Corso gli studenti maggiormente qualificati indipendentemente da nazionalità, genere, razza, origine etnica, religione, credo, handicap, età od orientamento sessuale, promuovendo la parità di trattamento tra le persone.

Art. 6 – Organi del Corso di Dottorato

1. Sono Organi del Corso di Dottorato:

- a. Il Collegio dei Docenti;

- b. Il Coordinatore;
- c. Il Comitato Esecutivo.

Art. 7 – Collegio dei Docenti

1. La composizione del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato MEM è determinata in conformità alla normativa vigente. Del Collegio possono fare parte:
 - a. Professori di I e II fascia, compresi i Professori Straordinari;
 - b. Ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato;
 - c. Dirigenti di ricerca, Ricercatori e Primi Ricercatori degli Enti di ricerca;
 - d. esperti di comprovata qualificazione appartenenti a enti pubblici o privati.
2. Su invito del Coordinatore, possono inoltre assistere alle sedute del Collegio dei Docenti o alla discussione di punti specifici, senza diritto di voto, persone che non fanno parte del Collegio dei Docenti ma di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività del Corso, ivi compresi i rappresentanti degli studenti iscritti al Corso MEM e tutor esterni al Collegio dei Docenti.
3. La richiesta di adesione al Collegio dei Docenti avviene su base volontaria e deve essere trasmessa al Coordinatore, corredata da curriculum vitae da una dichiarazione di non appartenenza ad altri Collegi di Dottorato di Atenei italiani e, nel caso di Professori e Ricercatori universitari appartenenti ad altro Ateneo, dal nulla osta rilasciato dal Dipartimento o dall'Ateneo di appartenenza.
4. Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Coordinatore, ovvero su richiesta di almeno 1/5 dei membri ai quali è riconosciuto il diritto di voto. La convocazione è inviata almeno cinque giorni prima della seduta con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione. In casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso minimo di 24 ore. L'ordine del giorno è di norma inviato con la convocazione. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio con diritto di voto. Il Coordinatore può convocare riunioni telematiche ovvero consentire l'intervento alla riunione, da parte di uno o più membri, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio e video, assicurando la possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire e di esprimere il proprio avviso ed il proprio voto.
5. Il Collegio dei Docenti con propria delibera può delegare il Comitato Esecutivo allo svolgimento in tutto o in parte delle proprie funzioni.
6. Il Collegio dei Docenti si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare su temi relativi al buon funzionamento del Corso di dottorato e per lo svolgimento di funzioni non delegate al Comitato Esecutivo. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Art. 8 – Coordinatore

1. Il Coordinatore è il responsabile del Corso di Dottorato, ne indirizza le attività e lo rappresenta nei rapporti con l'Ateneo e con gli Enti esterni.

2. Il Coordinatore è eletto dal Collegio dei Docenti tra i professori di prima fascia o, in caso di indisponibilità, tra professori di seconda fascia con regime di impegno a tempo pieno che fanno parte del Collegio dei docenti medesimo e che prestano servizio presso la sede amministrativa del Corso.
3. L'elezione del Coordinatore è indetta dal Decano del Collegio dei docenti individuato tra i professori che prestano servizio presso la sede amministrativa del Corso. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Il voto è personale ; non è ammessa delega di voto. Delle elezioni viene redatto un verbale.
4. La durata del mandato è triennale e rinnovabile una sola volta.
5. Il Coordinatore è tenuto ai seguenti adempimenti:
 - a) coordinare e organizzare le attività formative e amministrative del Corso di Dottorato;
 - b) convocare e presiedere il Collegio dei Docenti e curare l'esecuzione delle relative delibere;
 - c) autorizzare gli studenti, anche per il tramite dei relativi docenti di riferimento ovvero dei tutor loro assegnati, a recarsi fuori sede per svolgere attività di ricerca o stage/internship/traineeship presso le università consorziate o presso altre Istituzioni o Centri di ricerca;
 - d) segnalare agli uffici amministrativi di competenza l'assenza ingiustificata degli studenti ai fini della sospensione del pagamento della borsa di studio e la decadenza dal Corso di Dottorato;
 - e) redigere una relazione particolareggiata, da sottoporre a conclusione di ciascun anno accademico al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, sullo stato del corso in funzione dell'attività di monitoraggio svolta annualmente dall'ANVUR;
 - f) designare un Vice-Coordinatore tra i membri del Comitato esecutivo in grado di sostituirlo in caso d'impedimento o di malattia.

Art. 9 – Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto da un massimo di 8 membri compreso il Coordinatore che lo presiede ed al quale, in caso di parità nelle deliberazioni, spetta voto doppio.
2. I componenti del Comitato Esecutivo sono eletti con preferenza unica a maggioranza semplice da e tra i membri del Collegio dei Docenti con diritto di voto.
3. Per il funzionamento del Comitato Esecutivo si adottano le disposizioni previste per il funzionamento del Collegio dei Docenti.
4. Il Comitato Esecutivo coadiuva il Coordinatore negli adempimenti ad egli affidati.
5. Il Coordinatore può assegnare ai singoli membri del Comitato Esecutivo specifiche funzioni ritenute necessarie per il perseguimento di obiettivi gestionali ed organizzativi del Corso di Dottorato.
6. Il Comitato Esecutivo resta in carica per la durata del mandato del Coordinatore.
7. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un membro del Comitato Esecutivo per un periodo superiore ai tre mesi, lo stesso può essere sostituito dal Collegio dei Docenti, nominando il primo

dei non eletti in sede di designazione del Comitato medesimo. In caso di assenza di sostituti il Collegio dei Docenti può indire nuove elezioni per la nomina della posizione vacante. Il mandato del nuovo membro scade con il mandato del Comitato Esecutivo.

Art. 10 – Docente di riferimento

1. A ciascuno studente di dottorato è assegnato un docente di riferimento individuato dal Collegio dei Docenti in funzione del progetto formativo individuale da sviluppare durante il dottorato.
2. Al docente di riferimento sono affidate le seguenti funzioni:
 - a) seguire e favorire l'inserimento dello studente nel percorso di dottorato;
 - b) supportare lo studente nella definizione degli argomenti di ricerca affiancandolo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale, oltreché nella preparazione delle valutazioni intermedie e della tesi di dottorato;
 - c) mettere a disposizione dello studente le risorse strumentali e materiali di ricerca necessarie per svolgere il proprio progetto di ricerca ed esprimere un parere in merito alla richiesta dello studente di utilizzare risorse finalizzate alla conduzione di attività coerenti col piano formativo specifico dello studente;
 - d) segnalare tempestivamente al Collegio docenti eventuali difficoltà, anche di carattere etico-comportamentale, che dovessero emergere durante il percorso di dottorato dello studente ad egli affidato;
 - e) ogni altra funzione valutata utile dal Collegio a favorire il positivo completamento del Corso di dottorato da parte dello studente affidatogli.

Art. 11 - Requisiti e modalità di ammissione al Corso

1. I requisiti di ammissione al Corso di Dottorato MEM sono deliberati annualmente dal Collegio dei docenti su proposta del Comitato Esecutivo e riportati espressamente nel bando di ammissione.
2. Il bando di ammissione al Corso di Dottorato è emanato con decreto rettorale e viene pubblicizzato per via telematica sui siti delle Università e degli Enti convenzionati, sul sito Euraxess e su quello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Al bando viene data ampia diffusione all'interno delle comunità scientifiche di riferimento attraverso mezzi idonei indicati dai membri del Collegio dei docenti.
3. Il bando è reso disponibile in lingua inglese ed indica:
 - a. la durata legale e gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato;
 - b. il termine e le modalità di presentazione della domanda di ammissione;
 - c. i requisiti di accesso al Corso di Dottorato e i criteri di valutazione dei candidati;
 - d. le modalità di svolgimento della selezione, specificando altresì che la/e prova/e di esame verranno sostenute esclusivamente in lingua inglese;
 - e. il numero di posti disponibili;

- f. l'eventuale quota di posti riservati a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale o a dipendenti di imprese impegnate in attività di elevata qualificazione che dovessero aderire al Corso di dottorato in qualità di partner industriali;
- g. l'eventuale numero massimo di candidati ammessi in sovrannumero;
- h. il numero delle borse di studio e l'ammontare delle stesse;
- i. il numero di eventuali contratti di apprendistato e/o di eventuali altre forme di sostegno finanziario, compresi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il cui importo deve essere almeno equivalente a quello delle borse di dottorato;
- j. la descrizione del progetto di ricerca per borse bandite su specifiche tematiche;
- k. l'ammontare dell'incremento della borsa di studio per i periodi di permanenza all'estero;
- l. i criteri per l'ammissione agli anni successivi al primo;
- m. le modalità di erogazione della borsa di studio;
- n. i casi di sospensione e decadenza dall'erogazione della borsa.

4. L'accesso al Corso di Dottorato avviene tramite una procedura selettiva con valutazione comparativa dei candidati basata su titoli e colloquio, le modalità di svolgimento della selezione sono specificate nel bando. I colloqui sono pubblici e possono essere svolti anche per via telematica; in ogni caso nella conduzione dei colloqui deve essere garantita la parità di trattamento tra tutti i candidati.

5. La Commissione Giudicatrice per l'accesso al Corso di Dottorato è nominata dal Rettore della sede amministrativa del Corso, su designazione del Collegio dei Docenti, e si compone di un rappresentante per ciascuna delle Università e degli Enti convenzionati oltreché da almeno un componente esterno, italiano o straniero, esperto dei macrosettori di riferimento.

6. L'ammissione al Corso di Dottorato MEM avviene sulla base delle graduatorie generali di merito redatte dalla competente Commissione Giudicatrice per l'accesso al Corso di Dottorato fino al raggiungimento del numero dei posti stabiliti dal bando.

Art. 12 – Attività di formazione

1. Nell'ambito del Corso di Dottorato MEM vengono offerte annualmente una serie di attività formative presentate all'inizio di ciascun anno accademico unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse. Nella definizione e organizzazione di tali attività viene garantito il principio dell'alternanza delle sedi didattiche e la mobilità degli studenti.

2. Le Università e gli Enti convenzionati comunicano e rendono accessibili agli studenti del Corso di Dottorato MEM seminari, incontri ed altri eventi formativi organizzati presso le proprie sedi.

3. Il programma delle attività formative e il calendario degli eventi inerenti il Corso di dottorato MEM sono pubblicati sul sito internet del Corso.

4. Lo studente entro la fine del primo anno di corso è tenuto a presentare una proposta di progetto formativo individuale. Il progetto formativo individuale deve essere approvato dal Docente di riferimento e presentato al Comitato Esecutivo.

5. Ogni attività che consente l'ottenimento di crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto a quelli previsti già previsti dal programma del Corso di Dottorato è soggetta all'approvazione preventiva del Docente di riferimento e comunicata al Comitato esecutivo e alla Segreteria studenti.

Art. 13 – Sospensioni e Assenze

1. Eventuali sospensioni possono essere concesse per giustificati motivi personali dal Collegio dei Docenti del Corso dietro presentazione di apposita richiesta motivata da parte dello studente.

2. Eventuali sospensioni per periodi superiori a due mesi totali prevedono la proroga dell'esame finale. La sospensione della frequenza della durata superiore ai trenta giorni comporta la conseguente sospensione della borsa di studio.

3. Eventuali assenze non concordate preventivamente e non segnalate tempestivamente per iscritto al Docente di riferimento o al Coordinatore possono costituire motivo di decadenza dal Corso di dottorato MEM.

4. In caso di gravidanza, la studentessa è tenuta a comunicare immediatamente il proprio stato al Docente di riferimento che le è stato assegnato e al Coordinatore del Corso affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro. Eventuali assenze di durata inferiore ai due mesi complessivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano la sospensione della formazione. La studentessa è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata al Coordinatore del Collegio e al competente ufficio dell'Ateneo entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto. La studentessa ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta al Coordinatore del Collegio e al competente Ufficio dell'Ateneo. Alla richiesta dovranno essere allegati le certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.

5. E' diritto dello studente genitore ottenere la sospensione per grave e documentata malattia del nascituro.

6. Al termine del periodo di sospensione o assenza lo studente riprenderà il Corso e inoltrerà agli Uffici competenti una dichiarazione di rientro a firma del Coordinatore. Le scadenze amministrative e l'erogazione della borsa, ove concessa, saranno differite per un periodo pari alla durata della sospensione. Il Collegio dei Docenti delibererà in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione fermo restando che in nessun caso la durata normale del corso può essere abbreviata.

Art. 14 – Modalità di valutazione per l'ammissione agli anni successivi al primo e all'esame finale

1. Al termine del primo anno di corso lo studente presenta il proprio progetto formativo alla Commissione di valutazione all'uopo nominata dal Collegio dei docenti. Nel caso in cui il progetto formativo non venga approvato lo studente non potrà essere ammesso al secondo anno con conseguente decadenza dai benefici connessi allo status di studente del Corso di dottorato MEM.

2. È prevista l'eventuale "ammissione con riserva" al secondo anno in presenza di un giudizio della Commissione solo parzialmente positivo, che evidenzia delle criticità e suggerisca delle modifiche al percorso formativo da realizzarsi entro il secondo anno del Corso di Dottorato.

3. L'ammissione al terzo anno è condizionata ad una valutazione positiva del lavoro svolto nei primi due anni del percorso formativo individuale che lo studente dovrà discutere in presenza di un opponente esterno all'uopo individuato dal Collegio dei Docenti.

4. Per l'ammissione all'esame finale, lo studente deve presentare pubblicamente la versione preliminare della propria tesi di dottorato, secondo i tempi e le modalità indicate dal Collegio dei Docenti. Alla presentazione assisterà almeno un opponente esterno il quale è chiamato a esprimere un giudizio analitico sul lavoro presentato con l'indicazione di commenti e suggerimenti per eventuali miglioramenti da recepire prima della consegna della tesi di dottorato. Il Collegio dei Docenti, acquisito il parere dell'opponente e sentito il docente di riferimento, esprime un giudizio analitico sullo studente e delibera in merito alla ammissione dello stesso alla discussione della tesi di dottorato per il rilascio del titolo finale.

Art. 15 – Diritti e Doveri degli studenti di dottorato

1. L'ammissione al Corso di Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.

2. Iscrivendosi al Corso di Dottorato MEM lo studente si impegna a:

a. rispettare il Codice etico della sede amministrativa del Corso di Dottorato e quello adottato dalla struttura presso cui svolge la propria attività in modo prevalente. Ogni fattispecie non immediatamente riconducibile alle casistiche trattate in tali Codici ovvero affrontanti dagli stessi o dai regolamenti delle sedi convenzionate in modo tra loro difforme o incompleto vanno immediatamente segnalate al Docente di riferimento e al Coordinatore che riferiscono al Collegio il quale è chiamato ad esprimersi in merito;

b. ispirare il proprio comportamento a principi generali di integrità scientifica conducendo la propria attività di studio e ricerca secondo criteri di onestà, precisione, efficienza e obiettività;

c. evitare qualsiasi forma di plagio e di condotta scorretta;

d. frequentare i corsi, i seminari, le esercitazioni e i moduli didattici previsti dal programma del Corso di Dottorato, nonché svolgere continuamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine dagli Enti convenzionati.

3. Quale parte integrante del proprio progetto formativo lo studente può essere autorizzato dal Collegio dei docenti a svolgere attività di formazione o ricerca all'estero per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi anche non continuativi. Per soggiorni all'estero di durata pari o superiore a 30 giorni consecutivi, la borsa di studio può essere incrementata nella misura massima del 50 per cento in ragione della destinazione.

4. Il singolo studente può avanzare motivata richiesta di modifica del progetto formativo individuale al Coordinatore del Corso di dottorato che la porta all'attenzione del Comitato Esecutivo e del Collegio dei docenti.

5. Quale parte integrante del progetto formativo, gli studenti del Corso di dottorato, previo nulla osta del Collegio dei Docenti, possono svolgere attività di didattica integrativa e attività di tutorato nei corsi di

laurea e di laurea magistrale attivati presso le sedi universitarie convenzionate entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico.

6. Gli studenti di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale previo nulla osta del Collegio dei Docenti ed entro i limiti dallo stesso stabiliti.

7. Gli studenti iscritti al Corso di Dottorato nominano un proprio rappresentante in seno al Collegio dei Docenti per la trattazione di problemi didattici e organizzativi. Il rappresentante rimane in carica due anni e non può essere rinnovato. Il rappresentante può essere sfiduciato tramite una mozione sottoscritta dalla maggioranza assoluta degli studenti del Corso presentata al Coordinatore.

Art. 16 – Decadenza

1. Il Collegio dei docenti, sentito il Docente di riferimento, con delibera motivata assunta dalla maggioranza degli aventi diritti al voto, può decidere la decadenza dello studente dal Corso di Dottorato e la conseguente perdita del diritto alla fruizione della borsa di studio in caso di:

- a) risultati insufficienti nelle valutazioni intermedie di cui agli articoli precedenti;
- b) violazione dei doveri di cui all'articolo precedente;
- c) svolgimento di prestazioni lavorative non preventivamente comunicate e/o autorizzazione del Collegio dei docenti;
- d) assenze ingiustificate e prolungate o irreperibilità prolungata.

2. La decadenza è altresì prevista in caso di mancato superamento dell'esame finale.

3. In caso di decadenza dal corso non può essere erogata la borsa di studio.

Art. 17 - Proprietà intellettuale e diritti brevettuali

1. L'attribuzione del diritto di conseguire brevetti, copyright e, in generale, a vedersi riconoscere la proprietà intellettuale delle invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica svolta in qualità di studente del Corso di dottorato MEM, fatti salvi i diritti morali garantiti dalla legge, è disciplinata in via generale dalle norme regolamenti adottate dagli Enti presso cui il dottorando svolge la propria attività.

Art. 18 – Norme transitorie e finali

1. Nell'anno di prima attivazione del Corso di Dottorato in Molecular and Experimental Medicine, nelle more della elezione degli Organi, per garantire il tempestivo e ordinato avvio del Corso, il Consiglio di Dipartimento della sede amministrativa del Corso indica fino a un massimo di 8 referenti individuati tra i Professori ordinari e Dirigenti di ricerca che compongono il Collegio dei docenti al quale sono demandate le funzioni attribuite dal presente regolamento al Coordinatore ovvero al Comitato esecutivo.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'Ateneo sede amministrativa del Dottorato ovvero della sede presso la quale il dottorando svolge la propria attività formativa.